


10/137



Roma, 21 ottobre 2009

Ill.mo Signore

On.le Stefano Saglia
Sottosegretario del
Ministero dello Sviluppo Economico
e Presidente del Consiglio Nazionale
consumatori ed Utenti (Cncu)

Prot. PR/SG/09.10.122

Onorevole Saglia,

con questa lettera desideriamo farle avere il testo della proposta di emendamento allo schema di Decreto legislativo recante attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009 n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, che la nostra Associazione, costituita nel 1999 e composta da una qualificata rappresentanza del mondo delle Associazioni dei consumatori e degli utenti e delle Imprese, ha consegnato nel pomeriggio del 19 ottobre al consigliere giuridico del Ministero dottor Catalozzi.

Lo spirito con cui ci siamo attivati congiuntamente, nel rispetto del ruolo, delle responsabilità e dei diversi punti di vista che caratterizzano i 22 Soci della nostra Associazione, è quello di fare di tutto per non disperdere un patrimonio di esperienze e soprattutto di risultati per quanto riguarda l'accesso alla giustizia dei cittadini consumatori, in tempi rapidi e a costi per loro praticamente inesistenti, conseguiti proprio grazie ai venti protocolli paritetici promossi e sottoscritti, in base al principio della libertà contrattuale, da tutte le Associazioni dei consumatori e da numerose Imprese nei principali settori economici del Paese.

Nel ringraziarla anticipatamente per l'attenzione e per quanto riterrà di poter fare per dare pieno riconoscimento ad una prassi particolarmente apprezzata anche nel contesto europeo e delle stesse Istituzioni comunitarie, le inviamo i nostri più cordiali saluti.

il segretario generale

il vice Presidente

il Presidente

(Giustino Trincia)

(Giuseppe Rinaldi)

(Sergio Veroli)

All/1

Emendamento
allo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009
n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione
delle controversie civili e commerciali

All'art. 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

"2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle procedure di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo di cui all'art. 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, alle conciliazioni paritetiche previste dalle carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità nonché a quelle previste dalle normative speciali di settore"

Relazione illustrativa

L'emendamento proposto è volto ad escludere dalla normativa di cui al decreto legislativo di attuazione dell'art. 60 della legge 69/09, le procedure di composizione non giurisdizionale delle controversie in materia di consumo di cui all'art. 141 del codice del consumo nonché quelle paritetiche previste nelle carte dei servizi e dalle normative speciali di settore. Tale proposta si fonda, anche, sulla previsione di cui all'art. 60, comma 2, della legge 69/09 che prevede il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

Inoltre, la proposta normativa tiene conto della necessità di valorizzare l'esperienza positiva pluridecennale in materia di conciliazione di controversie di consumo maturata dalle maggiori imprese italiane in collaborazione con le associazioni dei consumatori nonché dalle autorità di settore. Tale esperienza vanta ad oggi oltre centomila casi di controversie positivamente risolti con tempi ridotti e senza alcun costo a carico dei consumatori che vi hanno ricorso.

Pertanto, l'art. 30 della legge 69/09 contiene già una previsione che pone le procedure di conciliazione, previste dalle carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici e di pubblica utilità, distintamente rispetto alla procedura conciliativa di cui al successivo art. 60.

Pertanto, da tale quadro normativo è evidente la non applicabilità della procedura di cui all'art. 60 alla tutela non giurisdizionale dell'utente di servizi pubblici di cui all'art. 30.

La presente proposta emendativa è volta dunque a chiarire che le procedure conciliative, come sopra descritte, diverse da quella di cui all'emanando decreto legislativo, non devono considerarsi ricomprese nella stessa, realizzando in tal modo il necessario coordinamento nell'ambito del vigente quadro normativo e per questa via la certezza del diritto.